

CXXXII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 26 MAGGIO 1971

Presidenza del vicepresidente CONGIU

I N D I C E

Proposta di legge: «Inquadramento nei ruoli organici della Regione Autonoma della Sardegna del personale statale in posizione di comando, in servizio presso gli Ispettorati provinciali ed il Commissariato regionale per gli usi civici» (104); e disegno di legge: «Norme relative all'organizzazione, al funzionamento, ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi» (110). (Continuazione della discussione congiunta):

SPINA	3407
ZUCCA	3408
TRONCI	3408
DEL RIO, Assessore agli enti locali, personale e affari generali	3409
DESSANAY	3411
CARRUS	3411
FRAU	3415
GIANOGGIO	3422
MELIS ANTONIO	3424
PINNA GAVINO	3425

La seduta è aperta alle ore 10 e 40.

CONCAS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione congiunta della proposta di legge: «Inquadramento nei ruoli organici della Regione

Autonoma della Sardegna del personale statale in posizione di comando, in servizio presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed il Commissariato regionale per gli usi civici» (104), e del disegno di legge: «Norme relative alla organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché all'opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi». (110)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione congiunta della proposta di legge: «Inquadramento nei ruoli organici della Regione Autonoma della Sardegna del personale statale in posizione di comando, in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed il commissariato regionale per gli usi civici» e del disegno di legge: «Norme relative alla organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché all'opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi».

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 5. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, Segretario:

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quello previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 integrato:

- a) dai Capi degli Ispettorati agrari;
- b) dai Capi degli Ispettorati forestali;
- c) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo e da un unico rappresentante del personale per la carriera ausiliaria del ruolo amministrativo e tecnico;
- d) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico dell'agricoltura;
- e) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico delle foreste;
- f) da un rappresentante del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;
- g) da un rappresentante del personale salariato permanente.

I componenti di cui alle lettere a) e b), in caso di assenza o di impedimento o vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I componenti di cui alle lettere c) d) e) f) e g) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte del personale interessato.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione non partecipano:

- 1) i componenti di cui alla lettera a), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali;
- 2) i componenti di cui alla lettera b), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale del ruolo tecnico agrario;

3) i componenti di cui alla lettera c), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, nonché del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

4) i componenti di cui alla lettera d), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali, nonché il personale salariato;

5) i componenti di cui alle lettere e) ed f), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, e tecnico agrario, nonché il personale salariato;

6) il componente di cui alla lettera g), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico agrario, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nelle quali vengono trattati argomenti che interessano la generalità del personale, per le categorie c), d) ed e) partecipa solamente il rappresentante più votato di ciascuna delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tronci - Melis Antonio - Spina - Bertolotti - Defraia - Fadda:

«Art. 6: Il Consiglio di Amministrazione per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è composto:

- a) dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario Generale;

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

c) dal Capo dell'Ufficio del personale;
d) dal Direttore dei servizi dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;
e) dai Capi degli Ispettorati agrari;
f) dai Capi degli Ispettorati forestali;
g) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo e da un unico rappresentante del personale per la carriera ausiliaria del ruolo amministrativo e tecnico;

h) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico dell'agricoltura;

i) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico delle foreste;

l) da un rappresentante del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

m) da un rappresentante del personale salariato permanente.

Nel caso di delega previsto dalla lettera a) del precedente comma, la Presidenza sarà affidata allo stesso Assessore eventualmente delegato ai sensi dell'articolo 9 lettera a), della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a Consigliere di 1° classe.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), in caso di assenza o di impedimento o vacanza dei relativi posti sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I componenti di cui alle lettere g), h), i), l) ed m) ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte del personale interessato.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione non partecipano:

1) i componenti di cui alla lettera e), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali;

2) i componenti di cui alla lettera f), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale del ruolo tecnico agrario;

3) i componenti di cui alla lettera g), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, nonché del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

4) i componenti di cui alla lettera h), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali, nonché il personale salariato;

5) i componenti di cui alle lettere i) ed l), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, e tecnico agrario, nonché il personale salariato;

6) il componente di cui alla lettera m), quando sono trattati argomenti che interessano esclusivamente il personale dei ruoli amministrativo, tecnico degli addetti alla conduzione degli automezzi, tecnico agrario, tecnico forestale e dei sottufficiali e guardie forestali.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nelle quali vengono trattati argomenti che interessano la generalità del personale, per le categorie g), h) ed i) partecipa solamente il rappresentante più votato di ciascuna delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario» (8).

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento hanno facoltà di illustrarlo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Con questo emendamento si propone — con una integrazione — il ripristino del testo della Giunta che, come è noto, prevede la istituzione di un Consiglio di Amministrazione distinto da quello del personale dei ruoli centrali. Sembra infatti da preferirsi la soluzione della Giunta, perché l'apposito Consiglio di Amministrazione appare organo meglio qualificato a valutare i problemi propri della particolare categoria di personale; e perché anche evita di utilizzare un organo che verrebbe eccessivamente appesantito nella sua

composizione numerica. Fra i due Consigli di Amministrazione rimane sempre assicurato il necessario collegamento, ai fini della unitarietà di indirizzo, attraverso la presenza nei due organi del Segretario Generale, del Capo Ufficio del personale e del Direttore dei servizi dell'Assessorato all'agricoltura e foreste. A rafforzare tale collegamento, attraverso l'unità della Presidenza, tende appunto l'integrazione di cui si è detto con il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io chiedo al buon senso del Consiglio — non mi rivolgo al buon senso della Giunta, perché pare che essa l'abbia perduto per strada — ma al buon senso del Consiglio, se è concepibile che per amministrare il personale della Regione vi siano due Consigli di amministrazione. E quindi possano adottarsi benissimo due diversi criteri di valutazione su tutti i problemi riguardanti il personale regionale. Come è concepibile che ci sia, per ogni categoria che sarà immessa nei ruoli regionali, un Consiglio di amministrazione? Per esempio, accadrà che il personale della sanità, che in base alle nuove norme passa alla Regione, avrà un proprio Consiglio di Amministrazione. E così via per il turismo, il genio civile, eccetera.

E' mai concepibile, sotto il profilo politico e giuridico, che il personale di una unica amministrazione abbia due diversi Consigli di amministrazione? Può darsi che in Italia, perché in Italia sotto il regime democristiano tutto può avvenire, questo sia possibile; ma è una cosa concepibile? Io mi rivolgo al buon senso del Consiglio regionale e chiedo che si ripristini il testo della Commissione il quale, giustamente, dice che quando si dovranno trattare argomenti che riguardano il personale comandato che passa alla Regione il Consiglio d'amministrazione venga integrato da alcuni rappresentanti di quel personale. Così il Consiglio di amministrazione potrà agire con un unico orientamento per tutto il personale.

A meno che, per partito preso, non si voglia sfasciare quello che la prima Commis-

sione ha fatto. Ed allora si dica chiaramente che il Consiglio deve essere esautorato da accordi che si trattano sotto banco per fini reconditi, evidentemente, non per fini chiari. Perché, egregio Presidente del Consiglio, in questo caso vuol dire che le Commissioni sapranno come regolarsi, e anziché perdere il tempo per esaminare le leggi, per non veder poi sfasciato in aula quello che si è fatto, prenderanno le leggi e le passeranno direttamente al Consiglio senza neanche fare la relazione, e quindi il rapporto sarà fra Giunta e Consiglio superando le Commissioni, che evidentemente non sono più organi del Consiglio regionale. Per questo motivo noi ci opponiamo a questo emendamento ritenendolo assurdo, inconcepibile e ridicolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato per un semplice motivo che ha origine dall'esperienza già fatta dal Consiglio di amministrazione attualmente in funzione. Questo, quando ha dovuto prendere in esame il problema del personale distaccato che fa servizio presso gli Ispettorati agrari, si è trovato ad avere scarsa conoscenza di questo personale, del servizio da esso prestato, si è dovuto basare solo sul parere del capo del servizio tecnico agrario regionale che aveva un certo tipo di rapporto con questo personale. In una situazione del genere, perché il numero dei dipendenti del settore agricoltura cresce, poiché l'attuale Consiglio di amministrazione è già oberato di lavoro, poiché c'è stata l'esperienza di una scarsa conoscenza di questo personale, c'è da dedurre che ancora inferiore è oggi la conoscenza che esso ha nei riguardi di questo personale che oggi viene a far parte del personale regionale. Quindi, un Consiglio di amministrazione apposito, formato con una rappresentanza valida di questo personale stesso, ci sembra molto più idoneo ad esprimere giudizi concreti e completi sulla attività e sul merito di questo personale. D'altra parte, l'omogeneità di condotta, di indirizzo, di collegamento con l'altro

Consiglio di amministrazione è garantita dalla presenza del Presidente, del Segretario generale, e dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Per cui unicità di indirizzo che si conserva, maggiore possibilità di funzionalità, maggiore possibilità di giudizi sereni e rispondenti a una conoscenza più puntuale del personale che si va a giudicare.

I motivi per cui abbiamo presentato l'emendamento sono questi; quindi non si tratta, collega Zucca, di assurdità, ma di fare uno sforzo di maggiore funzionalità. Il tutto potrà essere rivisto quando, forse con una riforma, avremo diverse tabelle del personale regionale; ma forse avremo un'unica tabella del personale regionale e quindi la possibilità, anche, di avere un Consiglio di amministrazione unico. Ma avendo ora due tabelle organiche diverse, per una maggiore funzionalità ci sembra opportuno che vi siano due Consigli di amministrazione. Comunque, e penso di interpretare anche il pensiero degli altri presentatori, non ne facciamo una questione pregiudiziale e ci rimettiamo al parere della Giunta, pur nella convinzione che, dal punto di vista funzionale, le cose impostate in questo modo vadano meglio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, sentiamo il parere della Giunta.

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Signor Presidente, io vorrei dire che quando la Giunta ha predisposto una sua proposta di legge, non è per un puro desiderio di creare altri organismi che ha previsto un Consiglio di amministrazione distinto da quello dell'altro personale. Lo ha fatto per due ragioni soprattutto: la prima, perché nella legge noi prevediamo un ruolo distinto; la seconda, per assicurare maggiore funzionalità al Consiglio di amministrazione. Io ho avuto modo di presiedere altre volte il Consiglio di amministrazione del personale e mi sono trovato di fronte a un Consiglio che oggi è già eccessivamente pletorico, ma lo diventerebbe ancor di più in questo caso. Perché verrebbero chiamati a decidere delle questioni del personale agrario e foresta-

le — che ha sempre lavorato, come giustamente notava l'onorevole Tronci, in una posizione distinta, separata dal personale dell'Amministrazione centrale — anche i Direttori dei servizi degli altri Assessorati che non hanno alcun rapporto con questo personale. Per questa ragione noi avevamo previsto, nella nostra proposta, che dovesse esserci anche un Consiglio di amministrazione distinto la cui unicità di indirizzo però, con l'altro Consiglio di amministrazione, dovesse essere assicurata dalla presenza di alcune persone e soprattutto dal fatto che a presiedere i due Consigli di amministrazione dovesse essere lo stesso Assessore.

Comunque, poiché intendiamo non solo aver riguardo per il lavoro della Commissione, ma intendiamo che questo spinoso problema del passaggio del personale degli Ispettorati agrari e forestali avvenga in un clima il più tranquillo possibile (perché è nell'interesse generale che venga risolto il problema), la Giunta prega i presentatori di ritirare l'emendamento in maniera che il Consiglio possa votare sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Volevo solo dire, signor Presidente, che ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Bene. L'emendamento numero 8 è ritirato. Metto in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, Segretario:

Art. 7

La Commissione di disciplina per il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è quella costituita a norma dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, Segretario:

Art. 8

Il personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste è iscritto al fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 9.

MEDDE, Segretario:

Art. 9

I posti delle tabelle organiche allegate alla presente legge possono essere ricoperti esclusivamente attraverso pubblici concorsi.

I pubblici concorsi per l'assunzione del personale nel ruolo tecnico delle foreste e nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali sono indetti ed espletati, tenuti presenti i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale e con le Università degli Studi le convenzioni relative ai corsi di specializzazione del personale forestale.

Per l'assunzione ai posti di sottufficiali nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è richiesta alle guardie scelte ed alle guardie forestali la frequenza con profitto dei corsi previsti nel precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento, a firma Dessanay e più, per un articolo aggiuntivo. L'emendamento numero 22 che prenderebbe il titolo di articolo 9 bis. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Dessanay - Branca - Francesconi.

«Art. 9 bis: Per il raggiungimento dei compiti di cui all'articolo 83 del T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche, l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste dispone di personale tecnico ed amministrativo nei limiti fissati dalla tabella allegata alla presente legge ed attua un servizio di vigilanza venatoria a mezzo di guardiacaccia, posti alle dipendenze dell'Assessorato medesimo.

Lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, la progressione in carriera e il trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente e a quello già in servizio al 31 maggio 1970 nei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Nuoro e Sassari sono regolati dalle norme concernenti lo stato giuridico ed ordinamento del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sarda e da quanto è previsto a tutti gli effetti giuridici, normativi ed economici, della presente legge in attuazione del passaggio all'Amministrazione regionale del personale statale in posizione di comando presso gli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvederà allo scioglimento dei Comitati provinciali della Caccia di Cagliari, Nuoro e Sassari e, con apposito provvedimento al passaggio del patrimonio, dei compiti, dei servizi, delle funzioni e di tutto il personale in servizio, alla data del 31 maggio 1970, dei predetti disciolti

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

comitati alle dipendenze operative degli Ispettorati ripartimentali delle foreste previsti nella presente legge». (22)

PRESIDENTE. I presentatori hanno facoltà di illustrare l'emendamento. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay.

DESSANAY (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la proposta di legge in discussione non preveda l'inquadramento del personale, legato ai Comitati provinciali della caccia, unicamente perché questa parte sia caduta un po' dalla memoria dei suoi presentatori. Riteniamo che si tratti di una lacuna o di una dimenticanza, perché l'inquadramento amministrativo dei Comitati della caccia provinciali è cosa che cade certamente all'interno del contenuto fondamentale della legge. Infatti, il rapporto tra Ispettorati provinciali dell'agricoltura e Comitati della caccia è, in realtà, un rapporto che ha nessi organici. Basta pensare che l'Ispettore provinciale dell'agricoltura è, proprio come tale, il Presidente dei Comitati della caccia. Basta pensare che i servizi si trovano negli uffici degli Ispettorati provinciali, con tutte le responsabilità della interdipendenza, direi, giuridica; la responsabilità dei servizi è dell'Ispettore provinciale e ne risponde proprio ai Comitati della caccia. In sostanza questa proposta, a nostro giudizio, ha lasciato fuori un servizio effettivo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ed è per questo che noi abbiamo presentato questo emendamento, si tratta di completare la legge.

Comunque, i presentatori ritengono che: o il Presidente del Consiglio si pronunzia sulla sua proponibilità, e allora si rimettono al Presidente, o altrimenti su questo emendamento insistiamo e sarà l'assemblea a discuterlo e ad approvarlo o respingerlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà contro l'emendamento presentato dai colleghi Dessanay - Branca e

Francesconi, non perché non ritenga che sia giusto dare una normativa alla posizione giuridica dei dipendenti dei Comitati provinciali della caccia, ma perché ritiene che questa materia debba essere affrontata nel quadro della legge sulla caccia che sta per essere varata dalla competente Commissione e che è scaturita dalla unificazione di quattro diverse proposte di legge. Poiché il problema non è stato ancora discusso, non è stato ancora sufficientemente approfondito, e poiché potrebbero essere ipotizzati organi diversi, strutture periferiche diverse, noi riteniamo che a quel momento debba essere rimandata la regolamentazione della posizione giuridica e normativa di questo personale. Per questi motivi il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà contro l'emendamento presentato dai colleghi Dessanay - Branca - Francesconi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io dirò subito che a mio parere hanno fatto bene i colleghi del Gruppo socialista a sollevare il problema. Perché non c'è dubbio che è un problema che esiste e che non si può più continuare ad andare avanti, nel campo anche della vigilanza venatoria, nel modo con cui si è proceduto finora. La Regione, che ha competenza primaria in materia di caccia, deve fare una legge organica sulla caccia in generale e, in particolare, deve provvedere alla vigilanza senza di cui qualunque soluzione si dia al problema non avrebbe senso.

Credo però che gli stessi colleghi presentatori si renderanno conto che inserire questo articolo in questo provvedimento è fuori posto. Perché la posizione dei dipendenti dei Comitati della caccia non è per nulla analoga a quella degli Ispettorati agrari e forestali. I dipendenti degli Ispettorati agrari e forestali sono degli statali comandati presso l'Amministrazione regionale. Ecco perché, in mancanza di una modifica delle Norme di attuazione, la Giunta ha ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della opzione in modo da risolvere, sul piano individuale, un problema che era col-

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

lettivo. Ma i dipendenti dei Comitati della caccia non possono essere classificati tra i comandati presso l'Amministrazione regionale, anche se sono pagati dall'Amministrazione regionale; hanno una posizione abbastanza ibrida, che per di più non esiste più in nessuna Regione italiana, perché voi sapete che con l'ultima legge sulla caccia fatta dal Parlamento non esistono più i Comitati provinciali così come sono strutturati ancora in Sardegna, ma tutti i Comitati dipendono dalle Amministrazioni provinciali. Ora, indubbiamente, il problema esiste; indubbiamente hanno ragione i dipendenti dei Comitati della caccia di lamentarsi di questa situazione ibrida. Essi non riescono neppure a fare il servizio che dovrebbero fare per mancanza di mezzi, innanzitutto, e anche per mancanza di una direzione efficiente. Perché si capisce che l'Ispettore provinciale pensa alla caccia a tempo perso, essendo il suo compito quello di fare l'Ispettore provinciale agrario. Quindi il settore è tutto da ristrutturare.

Ora, io credo che la Giunta dovrebbe prendere impegno, di fronte al Consiglio, di profittare del fatto che presso la Commissione agricoltura si stanno discutendo alcune proposte di legge di iniziativa consiliare per la caccia, perché in quel quadro venga previsto un servizio regionale di vigilanza, che è di competenza primaria della Regione, e per il quale la Regione spende dei quattrini, forse in maniera insufficiente, soprattutto in modo sbagliato. Anche la caccia è uno sport molto popolare, e il settore può essere anche sfruttato a fini turistici. E' un problema importante sul quale, purtroppo, la Regione, pur avendo competenza primaria, non ha legiferato per vent'anni. Tanto che abbiamo in vigore una legge statale che più non esiste. Infatti noi abbiamo recepito, alcuni anni fa, una legge statale che ormai non esiste più in campo nazionale perché abolita da un'altra legge. Allora io pregherei i colleghi presentatori, se la Giunta prenderà l'impegno, come io penso, di predisporre tutto il materiale legislativo per completare le proposte di legge che sono in esame presso la Commissione agricoltura per quanto riguarda il ruolo di vigilanza, di

ritirare questo emendamento. Perché, tra l'altro, se l'emendamento venisse approvato, automaticamente la legge dovrebbe andare in Commissione finanze in quanto c'è un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Dessanay, lei insiste sull'emendamento?

DESSANAY (P.S.I.). Vorrei prima sentire il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Accolgo l'invito rivoltomi dall'onorevole Zucca di predisporre tutto il materiale necessario per completare le proposte di legge sulla caccia che sono già davanti alla Commissione; mi auguro che in quella sede venga risolto il problema di questo personale. E' per questi motivi che la Giunta, a suo tempo, non ha inserito questo personale nella proposta di legge che stiamo discutendo; ed è per questa ragione, anche, che la Giunta si associa volentieri all'invito rivolto dall'onorevole Zucca al gruppo socialista, di volere ritirare l'emendamento proposto in maniera, ripeto, che il problema venga ripreso a suo tempo in occasione della discussione della legge sulla caccia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.S.I.). Il Gruppo socialista, davanti all'impegno assunto dalla Giunta regionale di occuparsi, nei tempi più brevi possibili, del problema, e soprattutto di inserire questo problema nella prossima discussione della terza Commissione sul problema della caccia, ritira l'emendamento nella speranza che questo inquadramento avvenga sia pure all'interno di una legge più organica.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 22 si intende ritirato. Si dia lettura dell'articolo 10.

CONCAS, Segretario ff.:

NORME TRANSITORIE

Art. 10

Il personale dello Stato, che, sin dalla data del 31 gennaio 1971, presta servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente articolo 1, può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio nei ruoli regionali sono adottati con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica al Presidente della Giunta regionale, il quale dovrà definitivamente pronunciarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che l'amministrazione si sia pronunciata, il ricorso si intende accolto.

I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, passano alle dipendenze della Regione come appresso:

— se impiegati di ruolo, sono assunti nei ruoli allegati alla presente legge con la qualifica rivestita e l'anzianità posseduta al momento del decreto di accettazione dell'opzione;

— se salariati permanenti, sono assunti nella pianta organica allegata alla presente legge, nella stessa categoria di appartenenza nell'Amministrazione statale e con la medesima anzianità. Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All'uopo

dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma del presente articolo e quello nei cui confronti l'Amministrazione regionale non si pronuncia affermativamente può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza rispettivamente del termine stabilito nel primo e secondo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 10 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo totale Tronci - Melis Antonio - Spina - Bertolotti - Defraia - Fadda:

«Art. 10: Il personale dello Stato che, alla data del 15 marzo 1971, presta servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente art. 1, può chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal 1° comma.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio nei ruoli regionali previsti nell'art. 4 della presente legge sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima. Gli inquadramenti hanno effetto dal 16 marzo 1971.

I comandati che si avvalgono di detta facoltà, e nei confronti dei quali l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, passano alle dipendenze della Regione come appresso:

— se impiegati di ruolo, sono assunti nei ruoli allegati alla presente legge con la qualifica rivestita al 31 maggio 1970 e con l'anzianità posseduta alla data di assunzione nei ruoli medesimi; tuttavia, qualora rivestano qualifica non prevista nelle tabelle allegata alla

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

presente legge, sono inquadrati in carriera e qualifica corrispondente a quelle di appartenenza nell'Amministrazione statale;

— se salariati permanenti, sono assunti nella pianta organica allegata alla presente legge nella stessa categoria di appartenenza nell'Amministrazione statale alla data del 31 maggio 1970, e con l'anzianità posseduta alla data di assunzione nella pianta organica medesima.

Qualora i posti previsti negli organici non siano, in qualche caso, sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze. All'uopo, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di qualifica iniziale.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui al 1° comma del presente articolo e quello nei cui confronti l'Amministrazione regionale non si pronuncia affermativamente può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza rispettivamente del termine stabilito dal 1° e 2° comma del presente articolo.

Limitatamente alla prima attuazione della presente legge, il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi è ammesso agli scrutini di promozione con l'applicazione nei confronti del personale diverso da quello inquadrato nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, delle norme di cui all'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6 anche per gli avanzamenti nelle qualifiche superiori a quelle indicate nelle stesse norme. A tali fini, l'anzianità di servizio riconosciuta all'atto dell'inquadramento è valida come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive. Le promozioni di cui al presente comma hanno decorrenza dal 16 marzo 1971». (9).

Emendamento aggiuntivo Frau - Pinna Gavino - Lippi:

«Art. 10: I dipendenti statali degli Ispettorati agrari e forestali che al momento della promulgazione della presente legge hanno con-

seguito la promozione per merito comparativo, per concorso o per scrutinio passano nei ruoli regionali tenendo conto del diritto acquisito». (20).

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Spina.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, l'articolo 10, nella nuova formulazione proposta, tende a disciplinare il travaso nei ruoli regionali del personale agrario forestale secondo i principi che sono stati già annunciati e comprende le seguenti più importanti statuizioni: 1) consente il passaggio a tutto il personale in servizio al 15 marzo 1971; 2) inquadra lo stesso personale con le posizioni di qualifica acquisita al 31 maggio 1970 (anteriori al riassetto statale, in armonia a quanto disposto dalla legge regionale n. 6 del 1970 per il personale regionale), e con il riconoscimento integrale dell'anzianità posseduta alla data di passaggio nei ruoli regionali; 3) prevede l'istituto del soprannumero, limitatamente al provvedimento di passaggio nei ruoli regionali; 4) attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza in ordine ai provvedimenti di passaggio nei ruoli regionali, in armonia con il disposto di carattere generale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge in esame, disposto in forza del quale tutti i provvedimenti concernenti il personale regionale sono adottati con atto del Presidente della Giunta. Con ciò rimane superata la previsione del ricorso amministrativo contenuto nel testo della Commissione e che, in ogni caso, si poneva in contrasto con l'articolo 41 dello Statuto speciale; 5) fissa, inoltre, al 16 marzo 1971, la decorrenza dell'inquadramento; 6) disciplina, confermando i testi identici della Giunta e della Commissione, la posizione del personale nei cui confronti non avrà luogo l'opzione; 7) con l'ultimo comma e limitatamente alla prima attuazione della legge, consente una sostanziale ricostruzione della carriera sulla base dell'anzianità complessiva posseduta, nel rispetto del merito (attraverso gli scrutini di promozione) e dei limiti tabellari (escludendo

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

quindi le promozioni in soprannumero). A tali fini, sono previsti i necessari accorgimenti tecnici, anche per fare utilizzare allo stesso personale, per tutto l'arco della possibile carriera, la disposizione di «scivolo di due anni» di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1970, numero 6. A rafforzare il carattere assolutamente transitorio di tale disposizione, si statuisce che le promozioni eventualmente conferibili con la stessa norma abbiano tutte la decorrenza del 16 marzo 1971, data di inquadramento.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento numero 20 hanno facoltà di illustrarlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato era stato illustrato durante la discussione generale. Infatti, insistevamo allora sul concetto di rendere giustizia a quanti, comandati presso gli Ispettorati agrari e forestali, da anni attendevano che la Giunta, finalmente, riuscisse a definire questo problema, che si è trascinato, in verità, per venti anni. Si trattava di raggiungere una parità di trattamento giuridico ed anche economico dei comandati che, in forza di questa legge, passeranno alla Regione per opzione, con i regionali.

C'è stata tutta una battaglia, che in parte la Giunta ed il Gruppo di maggioranza hanno fatta propria, da parte dei regionali, affinché la legge venisse congelata in assenza del provvedimento più ampio, per il riassetto totale delle carriere in una riforma generale e burocratica. La Giunta, caldeggiando l'emendamento Tronci ed altri, sta già annunciando, ai proponenti dell'emendamento che io sto illustrando la sua avversione allo stesso emendamento, addirittura mettendo lo stesso, come si dice in termine sportivo, fuori gioco.

L'emendamento da noi presentato è dettato dalla esigenza di creare uno stato di parità fra i comandati che opteranno per il passaggio alla Regione e i regionali stessi. Quando si dice che con legge dello Stato, dal primo

luglio del 1970, lo Stato spesso ha eliminato gli esami di sbarramento precedentemente sostenuti per la promozione all'ex grado ottavo per il gruppo B), all'ex grado settimo del Gruppo A) e al grado nono del Gruppo C), si dice qualche cosa di vero e i regionali, quando affermano questo, stanno esprimendo un qualche cosa che risponde alla normativa attuale. E' vero, pure, che i regionali hanno congelato la loro posizione di carriera al 30 maggio del 1970, e naturalmente, proprio su questo dato, e su questa data, essi fondano le loro sollecitazioni alla Giunta regionale e di conseguenza al Gruppo di maggioranza della Democrazia Cristiana. Però i regionali, e per essi la Giunta regionale, che è la più qualificata portavoce, e il Gruppo di maggioranza relativa, si dimenticano di ricordare che gli stessi regionali avevano goduto dello scivolo di due anni, avevano avuto il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti pubblici e, addirittura, anche privati. Vi è qualcuno, anzi, che afferma che gli stessi regionali abbiano avuto possibilità di documentare i servizi prestati presso enti pubblici o presso enti privati presentando degli atti notori e giustificando la impossibilità di presentare gli atti autentici perché i bombardamenti della guerra ultima avevano distrutto gli archivi. Per cui c'è stata una benevolenza consistente a favore dei regionali. Oggi, invece, verso i comandati che stanno per optare per il passaggio alla Regione, direi che si parla soltanto di giustizia, mentre per i cosiddetti regionali si è parlato di benevolenza. E la benevolenza, diceva Pascal, è quel sentimento che va al di là della giustizia.

Parlando, ora, in termini difensivi dei comandati, noi siamo preoccupati che gli stessi vengano ampiamente danneggiati dall'applicazione, se esso passerà, naturalmente, col voto in Consiglio, dell'emendamento a firma Tronci e più.

I diritti che i comandati hanno sono diritti acquisiti, sui quali assolutamente non è possibile metterci una pietra sopra. Agli stessi, evidentemente, potrà essere riservato il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato per far valere questi diritti che sono sacrosantamente acqui-

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

siti. Perciò noi diciamo che il nostro emendamento, se passa l'emendamento a firma Tronci e più, è superato e potremmo ritirarlo. Il nostro voto, se mi è consentito di esprimerlo, sarà favorevole, in tal caso, all'articolo così come formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io riconosco che questo emendamento è meno grave di quello che il Consiglio ha approvato stamattina prima che alcuni consiglieri, che non erano in giro per i fatti loro, ma in servizio per il Consiglio, potessero intervenire nella discussione. In un certo senso si tenta di ricostruire la carriera, sia pure a metà, per il personale comandato che passa alla Regione. E pur tuttavia io vorrei pregare i colleghi di riflettere su questi problemi.

Questi problemi sollevati dall'emendamento sono stati, a lungo, valutati in sede di Commissione, non sono problemi che ci sono sfuggiti. Noi abbiamo fatto queste due proposte ai Sindacati sia del personale della Regione e sia ai Sindacati dell'Ispettorato: o prendere il personale comandato nello stato in cui si trova al momento del passaggio, ed è quella alla fine la scelta che ha fatto la Commissione; oppure bloccare le carriere, la situazione, cioè, al 31 maggio del 1970, ma applicando a quel personale tutte le leggi regionali precedenti e quindi con tutti i benefici e ricostruire, attraverso tutte queste leggi, le carriere di tutti i comandati che passano alla Regione. In quella sede è stato l'Assessore al personale a dirci che questa seconda strada era molto complessa, avrebbe costituito tutto un lavoro da farsi per ricostruire le carriere, poteva anche far verificare situazioni anomale eccetera, per cui, in concreto questa seconda strada che oggi si propone, sia pure a metà come vedremo, è stata scartata dalla Commissione anche su consiglio dell'Assessore al personale.

Ma poi in Commissione abbiamo riflettuto. Che cos'è questo benedetto riassetto? Cos'è avvenuto, col riassetto, per questi dipendenti degli Ispettorati? Questo del riassetto

è un altro dei pretesti per giustificare lo sciopero a oltranza che il personale della Regione ha fatto. Perché, in realtà, non è avvenuto niente; proprio niente. Sotto il profilo economico non è avvenuto niente come voi sapete, perché la legge del luglio del 1970 bloccava gli stipendi per i regionali, ma li bloccava anche per gli Ispettorati. Cioè a coloro che attraverso il riassetto ottenevano stipendi maggiori, veniva scontato poi questo stipendio maggiore, dal 60 per cento, perché veniva dato in modo tale che un pari grado dell'Ispettorato non superava in nessun caso lo stipendio del pari grado regionale. Quindi, sotto il profilo economico non c'è stata nessuna variazione col riassetto. Pertanto non c'è discriminazione: il pari grado dell'Ispettorato oggi ha lo stesso stipendio del pari grado della Regione, né più né meno. Che cosa è avvenuto? Finalmente lo Stato, che aveva bloccato le carriere per anni ed anni con sbarramenti successivi — per cui c'è gente che da nove, dieci anni è nello stesso grado proprio per gli sbarramenti, concorsi, sottoconcorsi e così via che lo Stato aveva posto per bloccare le carriere — ha reso giustizia, o ha iniziato a rendere giustizia al suo personale togliendo alcuni sbarramenti e diminuendo anche il numero di anni di percorrenza tra una carriera e l'altra. Così, dei dipendenti degli Ispettorati, che erano stati bloccati da anni perché c'erano quegli sbarramenti che invece la Regione non ha, perché la Regione le promozioni non le fa attraverso concorsi, quando c'è il posto si passa per anzianità, alcuni, il 10, il 12, il 15 per cento o hanno già ottenuto la promozione di un grado o la otterranno perché il decreto è in corso. Ma sarà il 15 per cento del personale comandato che passa alla Regione. Questo è l'unico vantaggio, in concreto, che si avrebbe lasciando la formulazione della Commissione, non c'è altro.

Lo spauracchio del riassetto sarebbe valido se i dipendenti regionali, guidati intelligentemente dai loro dirigenti sindacali più di quanto non lo siano stati finora, lo ponessero come una rivendicazione. Perché — dovrebbero dire dei dirigenti sindacali degni di questo nome — la Regione deve mantenere in vita,

quando fa la riforma, delle carriere ormai non più corrispondenti a quelle dello Stato come percorrenza? Cioè perché non applicare alcune norme del riassetto, attraverso la riforma, anche al personale della Regione? E questo sarebbe veramente giusto, legittimo che non credo difficilmente la Giunta prima e il Consiglio regionale poi si rifiuterà di accettare, perché se per fare una carriera x alla Regione impiegano otto anni e nello Stato impiegano tre e mezzo la logica vorrà che, per la riforma, si applicherà il tre e mezzo e non l'otto. Questo ragionamento l'avrei capito. Ma adesso, in concreto, che cosa si vuol fare? Per il 15 per cento del personale dell'Ispettorato, che ha ottenuto la promozione attraverso lo sblocco delle carriere di un anno, bene, diversamente non ce l'ha più; perché nel momento in cui esso opta rientra sotto la legislazione regionale, per cui saranno applicate le norme regionali. Perché, ecco il punto, si vuol colpire il 10-15 per cento di questo personale che finalmente ha avuto quel grado che se fosse stato regionale avrebbe già avuto da tempo? Perché volete togliere questo grado al quale uno ha diritto, perché ormai è già acquisito, e che la Regione sta già pagando? Come si fa a ridurre di fatto lo stipendio che la stessa paga, sia pure prima come comandato ed oggi come regionale? Come è possibile una cosa simile? E' un assurdo giuridico, a me sembra, togliere quei quattrini al quale uno ha diritto, per il grado che ha conseguito, e toglierli da parte della stessa Amministrazione, perché chi paga è sempre la Regione, non è una diversa Amministrazione, è sempre la Regione.

Tutto ciò porta a concludere che bisogna sgonfiare questo pallone del riassetto e bisogna vederci dentro. Era più giusto dire: chi ha avuto il grado in più lo mantiene al momento in cui diventa a tutti gli effetti regionale. Ci sembra la cosa più semplice, più giusta, più legittima, che non danneggia affatto gli altri dipendenti regionali, tanto più che questo è un ruolo autonomo. Cioè chi ha ottenuto il grado in più non contrasta, né impedisce al dipendente regionale che ha conseguito la promozione di avanzare. Una cosa sono i ruoli del personale periferico e un'altra

sono i ruoli del personale centrale. Non c'è nulla in contrasto, a meno che non sia la piccola invidiuzza tipicamente piccolo-borghese nel senso più deteriore del termine. Si dice piccolo-borghese non come sul piano sociale esiste la piccola borghesia, ma piccolo-borghese per indicare proprio quel tale che non sa fare gli affari propri, cioè va a vedere se la comare ha comprato un chilo di ciliegie anziché mezzo chilo e così via, a meno che non sia questo il criterio con cui ci si vuole regolare. Ma io mi vergognerei di scendere su questo terreno delle lavandaie, delle comari da villaggio, che oggi cominciano a non esserci neppure più nei nostri villaggi. Piccole invidiuzze derivanti dal fatto che il Tizio, che era stato bloccato fino all'anno scorso, ha avuto quel grado in più. E la cosa peggiore, egregi colleghi, qual è? Che a guidare questa battaglia dei regionali contro questo grado in più che, eventualmente, un comandato ha avuto sono proprio quegli ex comandati che, quando sono passati alla Regione, hanno avuto regalati due gradi in più. Cioè coloro che hanno avuto, hanno carpito, come documenterò al momento opportuno, centinaia di milioni che hanno frodato alla Regione attraverso la Cassa di Previdenza. Perché queste cose qui le diremo, le faremo pubblicare. Nessuno si faccia illusioni su questo, la battaglia sarà fino in fondo con un esposto alla Magistratura perché faccia una indagine seria sul fondo di quiescenza e così via.

Ripeto, a guidare la battaglia sono proprio quelli che hanno avuto due gradi in più dalla Regione con tutte le conseguenze; che hanno avuto riconosciute carriere fasulle. Per fare un esempio: un tale, posso anche farne il nome, è andato in pensione a 51 anni con 35 anni di anzianità (cioè come se fosse entrato al lavoro a 16 anni), ottenendo dalla Regione una pensione di 11 milioni e mezzo all'anno dal fondo di quiescenza, avendo pagato mezzo milione di contributi a questo fondo, e una liquidazione di 14 milioni dallo stesso fondo, senza considerare il resto perché è arrivato ad ottenere complessivamente una liquidazione di 31 milioni, con il fondo dell'amministrazione di provenienza. La Regione, cioè, ha

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

riconosciuto un servizio fasullo, perché è impossibile avere 35 anni di servizio a 51 anni di età, a meno che si tratti di un genio, che quando era ancora nelle scuole medie era già impiegato nella pubblica amministrazione.

E allora, egregi colleghi, non riesco a capire perché ci vogliamo ficcare in un vicolo senza via d'uscita: ricostruire carriere, creare tante disparità, creare problemi, ricorsi. Ricorsi al Consiglio di Stato, perché se mi costringete ad optare togliendomi un grado io opto, però poi vi faccio ricorso al Consiglio di Stato e ottengo dal Consiglio di Stato il riconoscimento, perché la legge che è stata applicata è una legge che mi priva di un diritto che io ho acquisito e quindi la Regione sarà chiamata a rispondere di fronte al Consiglio di Stato. Cerco di mettermi nei vostri panni, di una maggioranza responsabile, che dovrebbe regolamentare queste cose secondo equità, secondo giustizia, ma non riesco a capirvi. Perché andate in cerca di guai? Per quale motivo? Io non riesco a capire perché lo fate. Perché, tanto, non accontentate il personale della Regione, il quale non voleva il passaggio di questa gente nei ruoli regionali. Poi del riassetto, del fondo, gliene importa fino a un certo punto, anzi non gliene importa niente. Il personale regionale non voleva il passaggio, per questo si è battuto e credeva, con lo sciopero ad oltranza, di imporsi al Consiglio regionale, non alla Giunta che aveva già accettato la legge, ma al Consiglio regionale. Lo scontro è avvenuto tra il personale della Giunta e il Consiglio regionale. Ecco perché alla fine non poteva non prevalere la volontà del legislatore che deve curare gli interessi generali e non gli interessi settoriali e particolari. Per questo hanno fatto la battaglia i regionali e la perderanno vita natural durante tutte le volte che si scontreranno non con la Giunta, che è debole come sempre, ma col Consiglio regionale che ha una visione più completa dei problemi e non è più disposto ad avallare richieste ingiuste e settoriali. Ecco perché io direi ai colleghi che l'unica cosa accettabile dell'emendamento è lo spostamento della data al 15 marzo.

Può darsi che non avvenga nella pratica, ma perché togliere la possibilità del ricorso? Supponete che domani, per un motivo qualunque, sia respinta l'opzione di un funzionario. Noi avevamo previsto che la cosa si svolgesse entro la Regione, cioè un primo grado contro il decreto dell'Assessore; il Presidente, sentita la Giunta, decide sul ricorso. Non ne facciamo una tragedia, evidentemente, ma ci sembrava più giusto questo duplice grado di giudizio. In pratica penso che ciò non si verificherà, ma comunque questo avevamo previsto. Delega o non delega, l'Assessore può fare questi decreti, si può fare ricorso al Presidente della Giunta, che riunisce la Giunta, esamina il ricorso, lo accetta o lo respinge. Ecco perché pregherei i colleghi di riflettere su questo emendamento, e di accettare il testo della Commissione tranne che per la questione della data sembrandomi più giusta quella fissata dai proponenti. Si eviteranno così un sacco di ricorsi, un sacco di lavoro che bisogna fare per le questioni delle carriere e renderemo giustizia a tutti, a quelli che passano alla Regione e, domani, al momento della riforma ai regionali. Questo avrei sostenuto io, dirigente sindacale responsabile, che deve tutelare i diritti e gli interessi dei miei organizzati, guardando al futuro.

Noi abbiamo bloccato in luglio, non tanto il riferimento allo sviluppo di carriera, ma per rompere quel sistema, per cui a ogni aumento degli statali c'era un aumento dei regionali più il 60 per cento. Ciò era uno sconcio. Ma penso che nessuno in Consiglio non sia disposto domani, in sede di riforma, a riesaminare la questione degli sviluppi di carriera e a fare le stesse condizioni che erano state fatte ai dipendenti o anche migliori, eventualmente, di queste. Ma perché, a qualcuno che dopo tanti anni ha avuto la promozione, togliergli questa promozione, togliergli una fascia di stipendio? Può darsi che quelli degli Ispettorati possano avere anche interesse a questa norma perché, attraverso la ricostruzione delle carriere, sia pure fatta a metà, possono avere un vantaggio. Ma la Commissione ha detto: «No, passate col grado che avete. Da questo momento, cioè, l'Amministrazione

zione regionale riguarda anche voi e usufruite di quella tutti quanti perché siete un'unica amministrazione...». Cioè la Commissione è partita dal presupposto di non considerare questo personale (come dire?) il figlio riconosciuto nell'ultimora. Il figlio legittimo è quello che la Regione ha assunto da tanti anni. Questo è un riconoscimento che i padri fanno dopo tanti anni di avventure giovanili. Non è così. Questi sono da vent'anni al servizio della Regione, pagati dalla Regione. La Giunta ha scelto questa strada per sanare una posizione giuridica ibrida e assurda per cui, questi che sono pagati dalla Regione, al servizio della Regione, non sono regionali a tutti gli effetti. Ma per il resto non è un personale estraneo all'Amministrazione regionale. Il lavoro che fanno al 99 per cento è della Regione. (*Interruzione*).

E per chi lo fanno? Lo fanno per l'Amministrazione regionale, soprattutto questi dell'Ispettorato provinciale e forestale. Ecco perché ci siamo opposti in Commissione a questa volontà di considerarli i paria. E poi, alla fine, ci sarebbe stato anche il caso di accettarli dopo la riforma, ben sapendo che il loro passaggio puro e semplice nei ruoli non turba, non pregiudica per niente la riforma, anzi la riforma verrà fatta tenendo conto che il personale della Regione è X più Y, non è soltanto X.

Ecco perché pregherei la Giunta e i proponenti di riesaminare questa situazione e di lasciare anche su questo il testo della Commissione, che mi sembra il più giuridicamente fondato, che rende giustizia, e che non intralcia affatto la situazione degli altri dipendenti regionali perché, ripeto, nessuna carriera degli attuali dipendenti viene intralciata dall'accoglimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei ribadire il concetto già espresso ieri quando ho parlato sull'emendamento all'articolo 5.

Nell'approvare la legge numero 6, il Consiglio regionale ha stabilito il principio di non

estendere al personale regionale il riassetto dello Stato, riservandosi di dare una normativa autonoma in sede di riforma della pubblica amministrazione regionale. Questo è un principio condiviso da tutti i settori del Consiglio. Nel passaggio di quelli dell'Ispettorato e di quelli della forestale alla Regione, qual è il fatto che si può verificare secondo il sistema che si adotta? Adottando il sistema del passaggio previsto dall'articolo 10, formulato dalla Commissione, di fatto si fa entrare questo personale alla Regione con le norme del riassetto. Per cui ci troveremo in questa condizione, che quel principio generale stabilito dal Consiglio varrebbe per i dipendenti regionali di vecchia data, non varrebbe per i dipendenti regionali che entrerebbero con questa legge. Conseguentemente il personale regionale, come giustamente diceva l'onorevole Zucca, dovrebbe chiedere immediatamente che le stesse norme del riassetto statale vengano estese a tutto il resto del personale. Se questo è vero, come è vero, io chiedo ai colleghi del Consiglio: per quella autonomia normativa che noi vogliamo estendere a tutto il personale della Regione, quando la potremo estendere, dovremo recepire le norme dello Stato per fare una parità di trattamento. Ossia dovremo domani sanare una disparità di trattamento che attueremo oggi approvando l'articolo 10 come formulato dalla Commissione. Questa è la logica delle cose.

Come evitare queste cose? Secondo me dovremmo raggiungere due obiettivi: 1°) quello di lasciare intatto il principio dell'autonomia normativa che il Consiglio ha stabilito; 2°) fare passare questi dipendenti senza creare una diversità di trattamento; ossia, quello che si vorrebbe aggiustare dopo, aggiustarlo oggi. Si salva il principio dell'autonomia normativa non applicando il riassetto, facendo ripassare nella posizione al 31 maggio 1970 senza che abbiano goduto del riassetto; si salva l'esigenza di non creare sperequazioni, facendo lo stesso trattamento che viene riservato ai regionali, che si ottiene bloccando la posizione numerica, lo stato attuale delle cose, al 31 maggio 1970; facendo delle tabelle, come poi vengono proposte con gli emendamenti, che

abbiano lo stesso sviluppo di carriera proporzionale come ce l'hanno i regionali, estendendo la ricostruzione di carriera con le stesse normative che oggi valgono per i regionali. Quindi parità assoluta di trattamento senza, d'altra parte, che vengano danneggiati i forestali e gli agrari che passano alle dipendenze della Regione. Perché, anzi, con la ricostruzione di carriera, la maggioranza del personale che oggi passerebbe alle dipendenze regionali ne viene avvantaggiata, col sacrificio di una minoranza che ha fatto una carriera più veloce col riassetto, ma con un vantaggio per un enorme numero di dipendenti che si vede sbloccare la crescita di carriera che invece è stata mortificata alle dipendenze dello Stato. Quindi da un certo punto di vista facciamo il maggiore interesse di tutta la collettività dei 400 e altri che oggi devono diventare dipendenti della Regione, senza creare sperequazioni nei riguardi del trattamento già operato agli altri dipendenti regionali.

Mi sembra pertanto che la via scelta con questo emendamento crei uno stato di maggiore giustizia, una condizione di maggiore serenità sia per i dipendenti agrari e forestali che devono passare alla Regione, sia per gli altri dipendenti regionali. E poi dovremmo tenere sempre presente che vi è un impegno di questo Consiglio, e che vi è un impegno della Giunta a rivedere tutto il problema del personale al momento della riforma dell'Amministrazione regionale e quindi i piccoli svantaggi, i piccoli sacrifici, che una minoranza dovrà sopportare con questo sistema che stiamo adottando, potranno essere sanati con giustizia nell'ambito della riforma che si dovrà fare.

Per questo motivo manteniamo l'emendamento in quanto porterà a realizzare una maggiore giustizia, un senso, forse, onorevole Zucca, di maggiore responsabilità da parte del Consiglio nel fare questo passaggio di personale. Perché mi sembra che quando si dice che si attua un certo sistema (gli altri, immediatamente, dovrebbero chiedere l'applicazione di quelle norme) si confessa che nello stesso momento che si vuole una soluzione si riconosce che si sta operando un trattamento non uguale, un trattamento diverso, una sperequa-

zione. Noi vogliamo evitare, in questo passaggio, questa sperequazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non starò qui a ripetere il discorso che ho avuto già modo di fare sia in occasione della discussione generale e sia nella discussione che si è fatta ieri attorno al primo gruppo di emendamenti che stamane poi è stato votato. Però mi preme, anche, dichiarare che la posizione della Giunta è stata sempre chiara, lineare e coerente.

La Giunta, in Commissione, si è espressa favorevolmente al concetto ripreso dagli articoli, dagli emendamenti della prima Commissione. Perché, in effetti, essi non facevano altro che ripetere l'impostazione che alla proposta di legge essa stessa aveva dato ritenendo, in questo modo, anche di interpretare il pensiero dei dipendenti regionali, o per lo meno delle rappresentanze sindacali. Successivamente la Giunta ha corretto il tiro dopo che è intervenuta l'agitazione, lo sciopero dei dipendenti regionali ed ha assunto una posizione in coerenza, però, sempre con la prima, dicendo che essa non era assolutamente contraria, pur ritenendo migliore la formulazione da essa stessa prospettata nella legge in discussione, ad accogliere eventuali emendamenti che restringessero l'area delle sperequazioni e che, in qualche modo, tentassero di ravvicinare le posizioni delle due parti, cioè dei regionali da una parte e degli agrari e forestali dall'altra. Ora, ripeto quello che ho detto ieri sera. A me pare, per le notizie anche avute, che la formula che viene proposta con gli emendamenti dai colleghi Tronci, Melis Antonio, Spina ed altri sia una formula che elimina tutte, e avvicina in qualche modo le posizioni sia dei regionali che degli statali che si accingono a passare nei ruoli della Regione. Per questa ragione la Giunta ritiene di dover accogliere l'emendamento, anche se ritiene, e in questo senso assume un impegno per quanto può essa assumerlo, che tutto il problema, sia

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

per quanto riguarda il personale già regionale, sia per quanto riguarda il personale che si accinge a passare nei ruoli dell'Amministrazione regionale, dovrà essere rivisto in sede di riforma e di riassetto delle strutture della nostra Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda gli aspetti particolari come quelli del ricorso, io credo che l'aver eliminato la possibilità che l'inquadramento avvenga con decreto dell'Assessore all'agricoltura significhi aver tolto alla legge una norma che certamente l'avrebbe resa incostituzionale. Perché per Statuto chi è abilitato a trasferire con proprio decreto personale da un ruolo di un'altra Amministrazione al ruolo dell'Amministrazione regionale è soltanto il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui delegato. Ma se il decreto di firma dell'Assessore è in forza di una delega, è evidente che si tratta di un decreto che deve essere considerato come firmato dallo stesso Presidente e quindi non vi è la possibilità, assolutamente, di un ricorso all'organo Giunta, come è previsto dalle Norme dello Statuto speciale della Sardegna.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Il decreto non è per l'inquadramento, è per l'opzione.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Anche questo, per esempio, è un diritto di opzione che ciascuno esercita e che poi viene sottoposto al vaglio, evidentemente non di un Assessore, ma dell'organo collegiale, della Giunta. Non può essere sottoposto al vaglio di una sola persona.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dal Consiglio di amministrazione del personale.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Mi pare che siano proprio compiti che attengono alle competenze dell'organo collegiale non di un singolo Assessore, anche perché in questo modo, anche se c'è la possibilità del ricorso, anche se esiste questa possibilità, indubbiamente la posizione del dipendente è una questione che deve interessare l'organo collegiale.

Quanto poi a qualche altro aspetto che l'onorevole Zucca ha toccato, e che ha fatto bene a toccare perché il Consiglio, a un certo momento, deve essere pure investito di questi aspetti particolari che vi sono di irregolarità, e ne parleremo dopo quando discuteremo gli articoli del fondo, io dico, per quel caso che può destare scandalo, di quel funzionario che è andato via a 51 anni, che quando uno compie gli studi regolarmente, riscatta gli anni di università; non c'è dubbio che la decorrenza parta dall'età di 17-18 anni, a meno che uno non sia arrivato all'università in età più avanzata per ragioni diverse che qui non è il caso di esaminare. Ma non è che sia un motivo di scandalo. Uno che riscatta gli anni di università può arrivare benissimo con 35 anni di servizio ad andare in quiescenza, in pensione a 51 anni. Perché queste sono le cifre...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' un genio!

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Quando lei, onorevole Zucca, come dipendente pubblico (io so che lei è andato all'università a 18 anni) riscattasse gli anni di università lei arriverebbe, a 52 anni, al trattamento di quiescenza proprio partendo dall'età di 18 anni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sì, ma non a 14 anni!

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Può darsi che sia arrivato all'università a 14 anni. Noi abbiamo degli esempi di persone...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'ho già detto: deve essere un genio!

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Comunque sono aspetti particolari che ho voluto richiamare, perché non vorrei che restasse in nessuno la sensazione che nell'Amministrazione regionale si procede alla carlona senza tenere presenti le disposizioni di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 20, Pinna Gavino e Lippi, io dico che questo emendamento, se passa l'emendamento

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

Tronci, è improponibile perché in contrasto con quell'emendamento. Ma anche se non passasse l'emendamento Tronci sarebbe ugualmente superfluo, perché qui non si tratta che di riaffermare un concetto che è espresso sia nel testo della Giunta che nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, ho il dovere di prendere la parola per dichiarare che mi asterrò dalla votazione di questo articolo. Questo in ossequio alla disciplina di partito, ad una decisione del Gruppo, che per una trattativa, per una mediazione di carattere politico ha approvato i diversi emendamenti presentati. Debo dire questo perché non condivido la linea che è stata approvata e portata avanti, che è contraria a quella che abbiamo sostenuto in Commissione. Noi ci trovavamo di fronte a tre strade nell'inquadrare questo personale: la strada del trattamento regionale, la strada del trattamento statale, la strada del trattamento raggiunto nello Stato al momento dell'opzione che poi diventa regionale per il futuro. Noi abbiamo scelto questa, nella convinzione di trovarci di fronte a dei giudizi ormai acquisiti e che non potevamo ledere. Cioè, non abbiamo fatto la considerazione di quale fosse più vantaggioso nei confronti del personale. Noi abbiamo fatto la considerazione di quello che ritenevamo fosse giusto. Ora, per questi motivi che io non mi attardo ad illustrare perché altri l'hanno già fatto, poi anche per il motivo che ci troviamo in sede di dichiarazione di voto, io voglio veramente esprimere ossequio alla decisione del Gruppo, e quindi non mi attardo a confutare. Io mi asterrò.

Debbo però una precisazione all'onorevole Assessore in ordine al ricorso. E' motivo del tutto trascurabile, è evidente, però quando la Commissione ha deciso che in merito all'opzione si avesse un decreto di un organo singolo, dell'Assessore all'agricoltura o, meglio, dell'Assessore agli enti locali, che era l'Asses-

sore delegato e che aveva la competenza in materia di personale, noi lo abbiamo fatto proprio perché pensavamo che fosse opportuno assicurare un ricorso ad un organo collegiale, non un ricorso gerarchico, perché gerarchia non vi può essere tra l'Assessore e la Giunta, ma che prima fosse un organo individuale quale l'Assessore agli enti locali o l'Assessore all'agricoltura, sentito sempre il Consiglio di amministrazione, e che fosse poi la Giunta, nel suo complesso, ad esprimere questo parere e quindi che fosse un organo collegiale in seconda istanza.

In ordine poi al primo comma di questo articolo, ritengo accettabile la proposta di modificazione della data al 15 marzo 1971.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto, ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Dirò brevemente i motivi per cui voterò contro. Chiedo, però, al Presidente di voler mettere in votazione per parti l'emendamento, essendo d'accordo sul primo comma.

Io ritenevo che l'Assessore ci desse maggiori lumi su questo emendamento dell'ultima ora, e circa questa correzione di linea. Io non voglio rivolgere accuse, ma, onorevole Assessore, io voglio precisare che in Commissione, quando proposi questa strada è stato proprio lei a dirci: «Creerete un vespaio se seguite questa strada».

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Quando?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Nell'ultima riunione.

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Quando l'avrei detto?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Nell'ultima riunione.

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Nell'ultima riunione io ho detto quello, onorevole Zucca, per

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

dire che occorre per lo meno alcune settimane di tempo prima di passare alla discussione degli emendamenti. Perché si aveva bisogno, negli uffici, di vedere come si sarebbero messe le cose con questi emendamenti. Soltanto per questo. Ed è una delle ragioni per cui io ho sostenuto in aula che si dovesse sospendere la riunione dopo la discussione generale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Assessore, forse è questione di memoria in questo momento. Gli emendamenti di cui lei parla non erano stati neanche presentati quando lei è venuto in Commissione l'ultima volta. Cioè io parlo dell'ultima riunione tenuta su questo argomento e nella quale gli emendamenti dell'onorevole Tronci non erano stati ancora presentati. Era soltanto una discussione di merito che noi abbiamo avuto, e lei stesso ha indicato alla Commissione, che le prospettava le due possibilità, bloccare al 31 maggio la ricostruzione di carriera, o non seguire la prima strada, perché avrebbe suscitato quel vespaio che certamente sarà suscitato dall'emendamento. Per questo la Commissione, ma non solo per questo, alla fine si è orientata come si è orientata. Ora voi volete seguire un'altra strada, molto più complessa. Può darsi che qualcuno se ne avvantaggi; io ne dubito molto e voglio mettere in guardia i dipendenti degli Ispettorati, che non è vero che voi applicate tutte le leggi regionali alla ricostruzione di carriera. Non è vero. Voi applicate a metà le leggi regionali. Solo per la parte che conviene, e per di più avete stabilito che non si possono dare promozioni in soprannumero. Cioè, in concreto, voi volete bloccare la situazione così come è, perché quando voi non collocate i posti che si avranno con le promozioni, è evidente che le promozioni che con l'eventuale ricostruzione di carriera si fanno, mancando il posto, il gioco è fatto, e questi passano con un grado in meno, anche se hanno avuto in quest'anno il grado in più. Quindi non diamo per oro quello che invece è argento sporco.

In realtà questo è un emendamento che si risolverà contro i dipendenti degli Ispettorati,

non tutti, ma contro quelli che, bloccati per anni, hanno avuto quel grado in più durante il corso di quest'anno. Questo è il problema. Voi volete togliere questo grado a una parte del personale che l'ha avuto dopo anni che la carriera era stata bloccata da leggi dello Stato, che la Regione non applica, come gli sbarramenti e i concorsi. Questa è la verità delle cose. Vedremo poi tutte le cose che nasceranno dopo, onorevole Assessore. Altre volte mi è accaduto, dopo dieci anni, cinque, quattro, che del senno di poi anche la maggioranza si è convinta, anche sul fondo di quiescenza, finalmente, dopo anni la maggioranza si è convinta o pare convinta che bisogna rivedere le cose. Meglio tardi che mai. E' il destino dell'opposizione, che da vent'anni è quasi sempre inascoltata in questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

L'emendamento numero 20 essendo in contrasto con il numero 9, non può essere messo in votazione.

E' stato presentato, sempre sulla materia che riguarda l'articolo 10, un emendamento aggiuntivo. Si dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Tronci - Melis Antonio - Spina - Bertolotti - Fadda:

«Art. 10 bis: I sottufficiali e le guardie scelte del corpo forestale dello Stato che prestano servizio in posizione di comando presso gli uffici e servizi di cui al precedente articolo 1 alla data del 15 marzo 1971, se dichiarati inabili al servizio attivo per ferite od infermi-

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

tà riportate nell'adempimento del servizio stesso, possono chiedere di passare rispettivamente nella carriera esecutiva ed ausiliaria, fino al termine di sei mesi dal collocamento a riposo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1971.

Detto personale viene collocato, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo di cui alla presente legge con l'anzianità posseduta e con la qualifica corrispondente a quella rivestita al 31 maggio 1970, secondo la tabella di raffronto di cui al precedente articolo 5.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima». (25)

PRESIDENTE. I presentatori hanno facoltà di illustrarlo. Ha domandato di parlare l'onorevole Antonio Melis. Ne ha facoltà.

MELIS ANTONIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è stato presentato da quando è stato abolito l'articolo 16 presentato dalla Giunta che prevedeva che il limite di età per i sottufficiali e le guardie forestali fosse portato da 60 a 65 anni. Ma nella legislazione statale è data la possibilità ai sottufficiali dei vari corpi di polizia e specializzati di passare agli impieghi civili soprattutto per coloro, come dice l'emendamento, che si trovano in condizioni fisiche tali da non poter espletare più la loro funzione di sottufficiali o di guardie del corpo forestale stesso. Per cui a questi viene data la possibilità, a richiesta, di passare agli impieghi civili con il grado e la qualifica corrispondente, nella categoria corrispondente, e possono avere questa facoltà anche sei mesi dopo il loro collocamento in pensione. Quindi questo emendamento si richiama ad una legge dello Stato e riteniamo che sia giusto presentarlo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Deve parlare la Giunta.

PRESIDENTE. Giusto, la ringrazio, onorevole Zucca, e colgo l'occasione per dirle che se fossi stato avvertito nella mattinata che ella desiderava, per ragioni di lavoro, essere assente dai lavori dell'assemblea, io avrei non considerato una cortesia, ma doveroso attenderla.

Qual è il parere della Giunta sull'emendamento?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, Segretario:

Art. 11

L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale della data del decreto di cui al precedente articolo 10.

Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi fra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento soppressivo Tronci - Melis Antonio - Spina - Bertolotti - Defraia - Fadda:

«Si propone la soppressione dell'articolo 11». (10)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha chiesto di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). La soppressione, signor Presidente, viene proposta perché, trattandosi di personale tutto proveniente dallo Stato, mancano quelle esigenze che giustificarono la previsione di uguale norma nella legge regionale 30 novembre 1961, numero 16, che, come è noto, disciplinava il passaggio del personale proveniente dalle più diverse amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Può darsi che io non intenda il senso di questa soppressione. Come è consentito che a questo personale non venga riconosciuto il servizio che ha prestato nella amministrazione di provenienza? Come è possibile? L'articolo suona: «L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza assumendo in proprio i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale dalla data del decreto di cui al precedente articolo 10». Voi volete sopprimere, cioè, il periodo che ciascuno di questi qui ha trascorso nella Amministrazione di provenienza. Perché? Giustamente questo è un articolo che abbiamo ricopiato proprio dalla legge sui comandati per poter regolamentare il problema del fondo di quiescenza. Cioè riconosciamo il servizio prestato, e questo dovete farlo agli effetti della carriera; però, come fate a ricostruire la carriera?

Secondo: «Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza i rapporti finanziari conseguiti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi fra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti e le Casse di previdenza della Regione». Scusate, questi sono dipen-

denti statali; hanno pagato quindi all'ENPAS, mi pare, le loro trattenute, come volete regolamentare questo rapporto? Se voi sopprimete l'articolo, cosa avete risolto non sostituendolo con qualche altro? Abbiate pazienza; questo, ripeto, è un articolo copiato pari pari dal trattamento sui comandati, e non possiamo farne a meno, perché dobbiamo regolamentare il passato di questa gente, dobbiamo recuperare i fondi che hanno versato. Diversamente tutte le loro pensioni sarebbero a carico della Regione. Non riesco a capire proprio cosa volete fare, se sopprimete questo articolo. Mi meraviglio che il collega Spina, che è sempre così attento a questi problemi, si sia fatto prendere in castagna questa volta. E' indispensabile regolamentare queste cose. Sopprimendo bisogna dire qualche altra cosa. Diversamente come si regolano i rapporti fra l'ENPAS, per esempio, e il nostro fondo di quiescenza? Ecco perché vi pregherei di lasciare l'articolo così come la Commissione l'ha studiato. Vorrei dirvi che la Commissione la legge l'ha esaminata con un minimo di oculatezza, consultando i testi, vedendo gli articoli e così via. Quindi vi pregherei vivamente, anche perché la legge possa essere applicata nell'interesse anche della Regione, che l'articolo rimanga così com'è.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pinna Gavino. Ne ha facoltà.

PINNA GAVINO (M.S.I.). Io debbo dire che l'articolo 11 è stato creato proprio come norma per regolare quei rapporti che mutano. Io non ho avuto il piacere di conoscere, e quindi neppure quello di apprezzare, le ragioni che hanno mosso i proponenti dell'emendamento soppressivo. Perché se l'Amministrazione regionale acquisisce del personale già dipendente da un'altra Amministrazione, quella statale, che regolava con sue norme, con sue leggi certi rapporti, ebbene, l'Amministrazione regionale può anche omettere, al limite della ipotesi, di regolare questi rapporti solo se avesse già una norma identica che regola a identico modo i rapporti che invece sono regolati, secondo noi, in modo diverso. E' chia-

ro che, pertanto, debba essere dettata una norma transitoria.

Se diverse sono le ragioni che hanno mosso i presentatori dell'emendamento soppressivo, ce lo dicano, perché non si potrà fare assolutamente a meno, ai fini della liquidazione della pensione, per esempio, del trattamento di quiescenza di stabilire come e quando e in che termini la Regione debba considerare i diritti acquisiti, per esempio, dal personale di provenienza dello Stato. Io pregherei i consiglieri che hanno proposto questo emendamento di ritirarlo, e poi di darci chiarimenti ancora maggiori, più approfonditi perché anche la lettera di questo articolo 11 venga chiarita a noi, perché noi l'abbiamo intesa in questo modo e in Commissione questo abbiamo inteso fare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare lo onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente onorevoli colleghi, la soppressione dell'articolo 11 è stata proposta solo per il fatto che si ritiene pleonastica la precisazione che è in esso contenuta. L'anzianità viene riconosciuta dall'articolo 10. Il passaggio previdenziale sarà esaminato a suo tempo, perché per chi passa alle dipendenze della Regione automaticamente tutti gli oneri riflessi sono a carico della Regione. Per quanto riguarda il periodo riconosciuto dallo Stato c'è la legge numero 523, del 1954 che ricongiunge i diversi previdenziali per il personale proveniente dallo Stato e da enti pubblici.

Comunque, siccome, ripeto, era solo un problema tecnico-giuridico, essendo questo articolo secondo noi pleonastico, noi insistiamo su questo. Se vogliamo che ancora vengano precisate queste cose, possiamo anche lasciare ma diventa una ripetizione che non sposta nulla sul piano dell'impostazione data con questi emendamenti, è una cosa che rimane in più a precisazione di norme che sono già chiare in sé e per sé.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare lo onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Dopo le precisazioni dei presentatori, se essi intendono ritirare l'emendamento io sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento, dunque, si intende ritirato?

TRONCI (D.C.). Forse è meglio precisare.

PRESIDENTE. Forse è il caso di precisare perché il collega Gianoglio, evidentemente, deve essere messo nelle condizioni di dare un giudizio più preciso.

TRONCI (D.C.). Signor Presidente, noi riteniamo che l'articolo 11 sia pleonastico, per cui non ne facciamo un problema di fondo e non insistiamo, ci rimettiamo al parere della Giunta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Il mantenimento dell'articolo 11 non guasta. Io penso che i presentatori dell'emendamento possano anche ritirarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento è da intendersi ritirato. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, Segretario:

Art. 12

Il personale che passa alle dipendenze della Regione ai sensi del precedente articolo 10 è iscritto al Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1° gennaio 1965, o dalla data successiva in cui ha avuto inizio il rapporto di impiego statale, con tutti gli effetti previsti dalla suddetta legge.

L'Amministrazione regionale ed il personale interessato sono tenuti a versare al Fondo i relativi contributi pregressi, calcolati sulla base del trattamento economico regionale spettante al personale stesso all'atto dell'assunzione nei ruoli e dedotti per il personale i contributi previdenziali versati all'ENPAS.

Nei confronti del personale di cui al primo comma non si applica il disposto del secondo capoverso del punto 1) dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

PRESIDENTE. All'articolo 12 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo parziale Tronci - Melis Antonio - Spina - Bertolotti - Defraia - Fadda:

«Il 1° comma dell'articolo 12 è sostituito come segue: "Il personale che passa alle dipendenze della Regione ai sensi del precedente articolo 10 è iscritto al Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, con effetto dal 1° gennaio 1965 e dalla data successiva in cui ha avuto inizio il servizio continuativo di ciascuno in posizione di comando"». (11).

Emendamento aggiuntivo Frau - Pinna Gavino - Lippi:

«E' data facoltà di accedere al fondo di cui al primo comma, ai soli effetti del trattamento di quiescenza, ai dipendenti che hanno cessato dal servizio dal 30 maggio 1970 alla data di pubblicazione della presente legge». (21).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare il suo emendamento.

SPINA (D.C.). L'emendamento proposto si ricongiunge anche agli altri emendamenti che comporranno gli articoli 12 *bis* e 12 *ter*. Si propone, in sostanza, il ripristino della normativa contenuta nel testo della Giunta regionale, che riguarda i riflessi dell'inquadramen-

to del personale agrario e forestale nei confronti del fondo integrativo pensioni. Normativa che si ristrutturava, appunto, in tre articoli e che vengono conseguentemente riproposti non solo con la mutazione del primo comma dell'articolo 12, ma anche con la proposta per gli articoli 12 *bis* e 12 *ter*. Il testo della Commissione, infatti, finisce per addossare al solo fondo tutti gli oneri conseguenti al riconoscimento dei servizi pregressi, resi dal personale agrario e forestale senza apporti di alcuna misura né da parte del personale interessato né da parte dell'Amministrazione. Il che non solo costituirebbe per il fondo un trauma finanziario assolutamente insuperabile ma si risolverebbe altresì in una utilizzazione a favore del personale appena immesso nei ruoli di quella parte della dotazione del fondo che è frutto delle contribuzioni del personale regionale già da tempo in servizio. Non può inoltre dimenticarsi che, con l'ammissione del personale avventizio regionale ai benefici del fondo, la legge regionale numero 6 del '70, all'articolo 17, ha previsto un sistema di contribuzione per il servizio regionale anteriormente prestato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frau per illustrare il suo emendamento.

FRAU (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, questo emendamento è dettato da una ragione di giustizia. Io ricordo che quando discutemmo, due anni fa, la prima legge con lo stesso oggetto, ci si sforzò di tener conto di alcune particolari situazioni e ci si sforzò di evitare il più possibile di danneggiare clamorosamente quanti avevano raggiunto determinate posizioni o dei diritti che allora, varata la prima legge, avevano raggiunto e acquisito. Questo emendamento, che suona in questo modo: «E' data facoltà di accedere al fondo, di cui al primo comma, ai soli effetti del trattamento di quiescenza, ai dipendenti che hanno cessato dal servizio dal 30 marzo 1970 alla data di pubblicazione della presente legge», vuole perciò sanare una ingiustizia che la legge perpetra, che la legge contiene. Vi sarebbero, cioè, al-

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

cuni, dirò addirittura molto pochi, che verrebbero ad essere proprio danneggiati in modo non giustificato.

Se la legge 27 aprile del 1969, rinviata, fosse stata riapprovata dalla Regione, questi non avrebbero certamente subito il danno che invece subiranno se l'emendamento da noi proposto non verrà accolto dal Consiglio. Quando la legge venne rinviata dal Governo centrale, infatti, il Presidente allora della prima Commissione ebbe a rivolgere ai colleghi del Consiglio, al Consiglio stesso, l'invito perché la legge stessa non venisse riapprovata, insistendo però nell'esprimere la fondata speranza che questi problemi, i problemi cioè del riassetto e del passaggio dei dipendenti degli Ispettorati agrari e forestali, venissero affrontati rapidamente e risolti il più presto possibile. Da allora sono passati due anni e in questi due anni abbiamo lasciato, come si suol dire, dei morticini per strada, e ne lasceremo se questo emendamento non verrà accolto. L'incidenza dello stesso sul fondo è addirittura irrisoria, non penso che si possa superare i 5 o i 6 milioni, ma è un atto di giustizia che deve essere assolutamente compreso e fatto proprio dal Consiglio regionale. Del resto, la stessa legge siciliana approvata il 26 marzo del 1971, e che tratta lo stesso passaggio, comprende e fa propria, contiene, cioè, questa retroattività, per cui l'efficacia della stessa, proprio agli effetti del trattamento di quiescenza, parte non dal momento dell'applicazione della legge stessa, ma da tre o quattro mesi prima.

Perciò io raccomando, poiché lo stesso emendamento non comporta un onere eccessivo, non pesa in modo sensibile sul fondo di quiescenza, di accoglierlo. Se la Giunta fosse stata più sensibile, più sollecita, più comprensiva, questi non avrebbero subito il danno che oggi, purtroppo, gli provocate proprio per questo ritardo assolutamente ingiustificato. Ecco perché io prego la Giunta, e il Consiglio assieme alla Giunta, di accogliere questa mia sollecitazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io farò due questioni, una di carattere regolamentare e una di sostanza. A mio parere questo emendamento non può essere messo in votazione, perché in netto contrasto con l'articolo 11 che abbiamo testè approvato. Infatti l'articolo 11 ci dice: «L'Amministrazione regionale riconosce...».

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, lei parla sull'emendamento 11?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sull'emendamento 11 all'articolo 12. Abbiamo detto all'articolo 11: «L'Amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale che passa alle dipendenze della Regione il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza...». E' chiaro, quindi, che quella limitazione che si vorrebbe portare con l'emendamento a tener conto soltanto del periodo di comando è in netto contrasto con l'articolo 11 su cui il Consiglio si è già espresso favorevolmente. Per cui, anche per quanto riguarda le pensioni eccetera, è chiaro che vale tutto il periodo trascorso nell'Amministrazione di provenienza.

Ma c'è una questione di sostanza, e cioè che questa materia del fondo non può essere affrontata in questa legge, perché rischiamo di creare dei precedenti che possono nuocere poi al Consiglio nel suo complesso quando esaminerà, entro il mese di giugno, la legge che la Commissione sta già affrontando, con una modifica di carattere generale, al fondo di quiescenza del personale della Regione. E quindi buon senso dovrebbe suggerire di non creare delle questioni che poi creano un fatto precedente. Per esempio, collego questa situazione agli emendamenti successivi. Nel momento in cui noi stabiliamo che i due terzi dei contributi sono a carico dell'Amministrazione e un terzo a carico del personale, non soltanto noi creiamo una discriminazione, in questo caso a danno del personale della Regione, che paga invece il 50 per cento, ma creiamo un precedente pericoloso, perché allora ci può venire da tutto il personale della Regione la richiesta che a pagare i contributi sia per i due terzi l'Amministrazione e per un terzo

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

il personale. Richiesta che ci è già venuta. Cioè voglio dire, onorevole Assessore, che è tutt'altro che un uomo politico ingenuo, anche quando fa finta di esserlo, che questi emendamenti sono stati predisposti come pattuglia d'assalto in preparazione... (*Interruzione dell'Assessore Del Rio*).

Ma non da lei, onorevole Assessore. Mi vorrà consentire che queste qui sono richieste dei Sindacati. Mi consentirà di dire anche il mio parere su questo. Cioè...

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Le spiegherò dopo. Per l'apprezzamento la ringrazio.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lei sarà anche ingenuo, io non lo ritengo ingenuo, e credo che neanche i colleghi lo ritengano tale.

Dicevo, della questione del fondo di quiescenza parliamone tutti assieme, a parte il fatto che, secondo me, è una questione di principio, perché tutti devono essere messi nelle stesse condizioni e tutti devono pagare e nella stessa proporzione. Quindi, siccome il personale della Regione sta pagando dal 1965 il 50 per cento e non un terzo, del contributo, anche i dipendenti degli Ispettorati devono pagare non un terzo ma il 50 per cento come il personale della Regione. Per quanto riguarda i periodi anteriori, una volta che abbiamo già stabilito nell'articolo 11 che a tutti gli effetti è riconosciuto il periodo di permanenza nell'Amministrazione precedente, è chiaro che tutto questo va regolamentato, ed è chiaro, quindi, che anche questo personale dovrà pagare tutti i contributi arretrati al fondo di quiescenza così come deve farlo il personale della Regione. Ormai la Commissione si è già orientata all'unanimità. Deve stabilire il *quantum*. Ma già all'unanimità ha stabilito, come principio, che il fondo di quiescenza va alimentato aumentando le quote e a carico dell'Amministrazione e a carico del personale e recuperando tutte le somme arretrate coi contributi non versati, per evitare le ingiustizie che si sono finora verificate e di cui facevo qualche esempio, ma potrei farne decine di esempi, per cui uno ha versato 500

mila lire al fondo di quiescenza e si prende 13 milioni di liquidazione, dal fondo, pensione di 5, 6 milioni all'anno. Come è possibile che avvenga una cosa simile? Versando mezzo milione di contributo si prende 13 milioni di liquidazione e pensioni, integrazioni di pensioni di 3, di 4, di 5, di 6, 7 milioni all'anno. Cioè non pensione completa, badate bene, ma integrazioni, accanto cioè alla pensione dell'Amministrazione di provenienza.

Ecco perché io penso, egregio colleghi, che sarebbe bene lasciare su tutta questa questione l'articolo 12 così come è, e così gli altri articoli. Nel caso in cui, ecco onorevole Assessore la via d'uscita, riflettendo, dovessimo pensare che si devono creare delle differenziazioni, le creeremo al momento in cui faremo la legge sul fondo di quiescenza e stabiliremo, in quella occasione lì, che certo personale deve pagare una quota, altro personale deve pagare un'altra quota, se questo sarà giustificabile, evidentemente. Ma farlo in questa legge è compromettere la legge generale che stiamo elaborando. Ecco perché pregherei tutti i colleghi di ritirare questi emendamenti, di lasciare le cose come stanno in modo che la questione vada regolamentata. Perché se questo non avvenisse e si insistesse sugli emendamenti è chiaro che allora noi dovremmo parlare più chiaro. Allora pregherei il Presidente del Consiglio nel caso in cui gli emendamenti, questo e gli altri, venissero mantenuti, di rinviare l'esame di essi alla seduta pomeridiana perché la discussione sarà piuttosto lunga. Io stesso dovrò parlare alcune ore su questo problema qua.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, vorrebbe precisarmi se vuol parlare alcune ore sull'emendamento numero 11 e su quello 21?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sul numero 11, l'altro non ce l'ho neppure.

PRESIDENTE. La ringrazio. Quindi la discussione continua. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, sa bene, l'onorevole Zucca, che due norme nella stessa

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

legge non sono mai in contrasto fra di loro ma creano una nuova situazione giuridica che, evidentemente, è contemperata l'una con l'altra dalla stessa predisposizione della legge. Non può mai essere in contrasto, ma c'è una situazione giuridica che nasce dal contemperamento dell'articolo 11 e dal contemperamento dell'articolo 12. Questa è la realtà delle cose. Cioè, con questo emendamento portato all'articolo 12, si vuole determinare proprio un principio: che per le pensioni del personale che passa alle dipendenze della Regione, per il periodo di permanenza nel fondo, valgono le loro posizioni di assunzione del comando. Questo è il contemperamento contenuto all'articolo 11 che è stato già approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati così al *punctum dolens* della legge, siamo arrivati al punto che ha determinato i maggiori contrasti e che inizialmente ha dato, a seguito dalle modifiche introdotte dalla Commissione, origine allo sciopero proclamato dal personale regionale. Se è vero che l'articolo 11, come dice l'onorevole Zucca, preclude ogni possibilità di discussione degli altri emendamenti, credo che l'uomo furbo sia lui non il povero Assessore agli enti locali.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se fossi furbo sarei entrato nella D.C.!

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. E' evidente che egli ha insistito tanto perché l'articolo 11 passasse senza fare intendere che a questo articolo 11 erano legati gli altri articoli, mettendo una insidia e senza far capire quello che poi sarebbe avvenuto. Ora, questo è problema che riguarda la Presidenza dell'assemblea, perché se vi è una impossibilità di ulteriore discussione rappresentata dall'approvazione dell'articolo 11, io credo che sia inutile rinviare a stasera il dibattito, perché allora non

vi è che da prendere atto del fatto che, in perfetta buona fede, sia i presentatori dello emendamento soppressivo all'articolo 11, sia l'Assessore agli enti locali hanno accettato di mantenere un articolo che, in effetti, è un articolo che impedisce ogni ulteriore discussione sul fondo. Io credo e mi auguro che così non sia, perché se così fosse io credo che noi non avremmo eliminato, anche dal lavoro che deve fare la prima Commissione, alcune cose che indubbiamente vanno meditate.

Io non starò qui a ripetere tutti gli argomenti di ordine tecnico, che servono ad illustrare che cosa sia un fondo di quiescenza, che ho portato in Commissione, servendomi largamente di appunti predisposti dagli uffici, perché non è una materia nella quale io abbia una particolare competenza, come credo non l'abbiano molti dei colleghi del Consiglio regionale. Però voglio prendere alcuni dati, e i dati sono questi: il fondo di quiescenza è stato istituito, come voi sapete, con legge regionale 25 maggio 1965. Quando si è votata quella legge il Consiglio regionale, nella sua sovranità, ha fatto una affermazione che è questa: io desidero, nei confronti del personale comandato alla Regione e per il personale regionale comunque assunto, usare un certo trattamento di favore. Trattamento di favore che ha portato, però, ad una situazione del fondo che è indubbiamente molto grave, perché le passività del fondo regionale ammontano oggi a oltre 11 miliardi di lire. In considerazione di questa situazione è avvenuto che l'Assessore agli enti locali dell'epoca, il mio predecessore onorevole Ligios, ha fatto studiare il problema da un esperto della materia, che è il direttore generale del Ministero che si occupa di questi problemi della previdenza e della quiescenza. L'attuario, dopo aver fatto un esame tenendo presenti i 1100 dipendenti di allora dell'Amministrazione regionale, ha detto: purché voi facciate alcune cose (che sono poi indicate in una relazione dettagliata che egli ha mandato alla Regione) non c'è dubbio che nel giro di pochi anni il problema può essere risolto. Uno dei primi provvedimenti è quello che è stato adottato con la legge ultima, proposta dal collega Ligios

e che è stata approvata lo scorso anno, per cui viene conglobata l'indennità regionale del 60 per cento con lo stipendio, per cui il dipendente regionale paga il premio a lui spettante non sullo stipendio, per percepire poi il trattamento di quiescenza sullo stipendio e anche sull'indennità regionale, ma paga il premio a lui spettante sull'intera indennità, cioè sul conglobamento nello stipendio del 60 per cento. In forza di questo si è già ottenuto un miglioramento della situazione del fondo che porterebbe il passivo da 11 a 3 miliardi.

Dice ancora l'attuario: se voi, oltre a questo provvedimento, adottate un altro provvedimento, per cui il premio viene maggiorato per l'avvenire, salvo le percentuali da stabilire per l'Amministrazione regionale e per i dipendenti (e si indicava il premio del 15-16 per cento) voi migliorerete ancora ulteriormente la situazione del fondo, per cui, molto probabilmente, al momento in cui dovrete approvare il bilancio tecnico nel 1971 o nel 1975, potrete arrivare alla parità e anzi potrebbe il fondo anche disporre di eccedenze rispetto a quelli che sono i bisogni.

Detto questo io mi domando che cosa avverrà — e mi rivolgo all'onorevole Ligios e anche all'onorevole Zucca che ha presentato una proposta in materia — quando, anziché tener conto dei 1100 e anziché tener conto dei 200 avventizi che sono stati inseriti nel ruolo dell'Amministrazione, che in quanto giovani servono, con la loro presenza, a migliorare le condizioni del fondo, noi inseriamo nel fondo i 460 dipendenti degli Ispettorati agrari. E' evidente che ne verrà sconvolto il fondo, ed è evidente che anche tutti quei dati, sui quali si basa la proposta di legge Ligios e in parte anche la proposta di legge Zucca, vengono a cadere automaticamente. Per cui per il fondo non potrà non rendersi necessario un ulteriore studio dell'attuario che fissi il premio generale, globale e indichi anche le percentuali che devono essere attribuite all'Amministrazione e le percentuali che debbono essere attribuite ai singoli dipendenti. La soluzione che aveva trovato la Giunta era una soluzione che, in definitiva, lasciando impregiudicata ogni ulte-

riore disciplina del fondo, creava delle condizioni abbastanza eque nei confronti del personale degli Ispettorati agrari e regionale. Perché? Perché la norma che la Giunta ha previsto dice questo che l'iscrizione avviene dal 1965, cioè dal momento in cui il fondo è stato istituito. Per il periodo precedente al '65 (il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale come comandati) l'Amministrazione concorre, per il pagamento degli arretrati, con due terzi, lasciando a carico di ogni singolo dipendente un terzo. Dice l'onorevole Zucca: ma questa è una posizione sperequata rispetto a quella dei dipendenti regionali. E' giustamente sperequata, l'abbiamo prevista apposta, non per voler fare un favore ai dipendenti forestali e regionali. L'abbiamo prevista in quanto, avendo la legge sul fondo creato condizioni di favore per i dipendenti regionali e per i comandati, che non vengono previste per i dipendenti forestali e agrari, almeno li compensiamo in parte per il periodo regionale intervenendo anziché col 50 per cento con i due terzi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non è così.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Era una norma questa, mi consenta, onorevole Zucca. Siccome è una materia molto...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma non è vero!

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Questa è una norma, e lo possono testimoniare tutti gli agrari e forestali che sono presenti in aula ad ascoltare in questo momento, che era di piena e completa soddisfazione dei dipendenti degli Ispettorati agrari e provinciali. Dei quali qualcuno anzi è arrivato a dirmi: «La ringraziamo perché lei ha previsto più di quello che noi ci aspettavamo e di quello che è previsto per i dipendenti regionali perché anziché il 50 per cento si prevede i due terzi». Qui si vuole andare addirittura oltre quello che viene chiesto dai dipendenti agrari e forestali. E noi possiamo fare, siamo un organo sovrano, tutto quel-

VI LEGISLATURA

CXXXII SEDUTA

26 MAGGIO 1971

lo che vogliamo, però ci dobbiamo anche rendere conto delle gravi conseguenze a cui noi andiamo incontro con una norma di questo genere, qual è quella proposta dalla Commissione. Veramente noi andiamo incontro a qualcosa che non sappiamo neanche in quali dimensioni possa essere contenuta. Ecco perché la norma proposta dall'Amministrazione regionale, a nostro avviso, era la norma più equa che si potesse proporre. Ed era talmente equa che addirittura era stata ritenuta più che soddisfacente dai dipendenti agrari e forestali.

Ora, io dico, senza entrare nelle questioni tecniche, quando si fa una trattativa con i propri dipendenti e si trova in questi dipendenti un apprezzamento della norma che viene prevista, io mi domando quale ragione vi è di ordine politico o di ordine sociale per andare oltre quello che i dipendenti chiedono. Questa è la domanda che io mi faccio e alla quale non trovo una risposta, onorevole Zucca, quando penso alla norma che è stata approvata dalla Commissione. Ripeto, questo è un terreno molto delicato, è un terreno minato, bisogna an-

darci, evidentemente, con molta cautela. Stiamo attenti, perché, sì, possiamo fare quello che vogliamo, però stiamo attenti a non creare delle condizioni che poi l'Amministrazione regionale sarebbe costretta a pagare con enormi sacrifici. Questo è l'avvertimento che io voglio dare al Consiglio nell'insistere per il ripristino degli emendamenti presentati dalla Giunta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la discussione pone alcuni inquietanti interrogativi, tra cui quello che il collega Zucca ha espresso, io preferirei rinviare la seduta a questo pomeriggio alle 17 e 30, pregando i presidenti dei Gruppi di essere in condizione di fornire sulla materia un loro parere.

La seduta è tolta alle ore 13 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1971